



ORDINE degli
AVVOCATI
di SIENA

COMITATO PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA
STATUTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012, che ha espressamente introdotto nell'ordinamento forense il principio della rappresentanza, della parità di genere e della non discriminazione e ha individuato tra i compiti e le prerogative del COA – anche in funzione del ruolo sociale dell'Avvocatura - quello di garantire l'attuazione, nella professione forense e nella società, degli artt. 3 e 51 della Carta costituzionale;

ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/2012: "Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati", quale soggetto necessario (e permanente) dell'Ordine circondariale forense.

Il Comitato ha propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

2. Composizione e Durata

2.1 Il Comitato è formato da n. 09 componenti, tutti/e elette/i dalle/gli iscritte/i all'Albo degli Avvocati di Siena e dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

2.2 Le elezioni sono disciplinate dal Regolamento individuato come allegato A) approvato da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4°c. L.

247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

2.3 La composizione del Comitato viene determinata unicamente su base elettiva e, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, il riparto dei componenti da eleggere è effettuato in base a criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi.

La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine Circondariale e di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

2.4 Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretaria/o con funzioni di tesoriere.

3. Funzioni

3.1 La funzione del Comitato è quella di promuovere ed incentivare, anche tramite il Consiglio dell'Ordine, qualsiasi attività volta ad assicurare una reale parità nell'esercizio della professione forense tra tutte/e le/gli iscritte/i agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati e rimuovere ogni comportamento discriminatorio in relazione all'esercizio della professione e al ruolo sociale dell'avvocatura.

3.2 A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione delle/degli avvocate/i e delle/dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutte/i anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità ed individuare manifestazioni di discriminazioni anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra le/ gli Avvocate/i e le/i Praticanti e le/gli operatrici/ori del diritto sulle pari opportunità;
- g) promuove attività ed iniziative volte a rimuovere ogni discriminazione ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza di uomini e donne nell'esercizio della professione, coordinando le proprie iniziative con organismi analoghi operanti a livello istituzionale e /o territoriale;

- h) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e il diritto antidiscriminatorio;
- i) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle/degli avvocate/i e delle/dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.
- j) verifica le difficoltà relative all'esercizio della genitorialità nello svolgimento della professione, con particolare attenzione a quelle segnalate dalle avvocate nel momento della maternità, sviluppando ed incentivando una politica della conciliazione famiglia-lavoro, tenuto conto del contributo dell'occupazione femminile alla crescita complessiva del mercato del lavoro;
- k) individua azioni di sostegno volte a promuovere la crescita professionale delle avvocate e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organismi istituzionali ed associativi, anche tramite l'attuazione di riforma delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale;
- l) promuove l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e sensibilizzare in ordine alle differenze di genere e a ogni fattore di discriminazione;
- m) verifica la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine.

3.3 Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

3.4 Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati. Interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, di Enti locali, di Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

3.5 Il Comitato può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della rete territoriale qualora ne facesse parte, con propria delibera, uno "sportello" volto

a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.

La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/i componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

La/il **Vice Presidente** sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

La/ il **Segretario/o**, con funzioni di tesoreria:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile delle esecuzioni delle delibere;
- In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo;

4.1 L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

5.1 Il Comitato è convocato dalla/dal Presidente e si riunisce- anche attraverso strumenti telematici- almeno una volta al mese. Può essere altresì convocato su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti.

5.2 Il Comitato è validamente costituito con potere deliberativo quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

5.3 Delle riunioni, a cura della/del segretario/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza- anche attraverso strumenti telematici- della maggioranza delle/i componenti.

5.2 Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza semplice delle/dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Decadenza, dimissioni e cessazione.

6.1 In caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

6.2 Ogni componente del Comitato decade: 1) in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati, in caso di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 2) per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, almeno a tre riunioni consecutive del Comitato.

È causa di giustificazione, oltre alla malattia ed alla sottoposizione alle cure, anche l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità/paternità, gravidanza, puerperio, allattamento e per lo svolgimento di attività di cura ed assistenza in ambito familiare.

La decadenza è dichiarata alla prima adunanza successiva all'accertamento dei suddetti presupposti, con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi.

6.3 L'intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

7.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso.

7.2 Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento al/alla Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

7.3 Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito web, qualora il Comitato non abbia un proprio sito e, poste in esecuzione senza ritardo;

- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento di un fondo non inferiore ad € 5.000,00= e, comunque di entità congrua a garantire lo svolgimento della funzione riservata ai CPO e al conseguimento dei suoi scopi, come da mandato elettorale, con destinazione funzionale a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione e restituzione delle somme già erogate, qualora non vengano spese durante l'anno di riferimento;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato Pari Opportunità sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalla/dal Presidente del Comitato e da almeno due componenti dello stesso, previa formulazione per iscritto e preventiva comunicazione a tutti i componenti.

Le modifiche sono approvate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed entrano in vigore dalla data della loro approvazione da parte del Comitato.

10. Norme transitorie

Il presente Statuto, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del precedente Statuto del 20 settembre 2012, attualmente vigente, entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine e dell'Assemblea.

I successivi Statuti entrano in vigore dalla data della loro approvazione da parte del Comitato.

11. Pubblicazione

Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati.

Approvato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Siena con delibera del 7 dicembre 2022.

La Segretaria

Avv. Silvia Pellegrini



Allegato:

a) Regolamento elettorale

La Presidente

Avv. Rossella De Franco



REGOLAMENTO ELETTORALE
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

1. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

1.1 Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

1.2 Le/i Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

1.3 Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati, alla data del giorno precedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

1.4 Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Sono ammesse esclusivamente candidature individuali.

1.5 . In ogni caso le candidature devono essere depositate nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine con atto sottoscritto dalle/dai candidate/i almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni; le candidature, con atto sottoscritto digitalmente, possono anche essere depositate a mezzo PEC.

1.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e si svolgono in concomitanza con lo svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine. Salvo ipotesi di elezioni straordinarie, nel qual caso si terranno elezioni autonome indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, con le stesse modalità previste per le elezioni straordinarie del Consiglio dell'Ordine.

1.7 Le elezioni in rinnovo si svolgono in unico turno nei giorni individuati dal Consiglio dell'Ordine per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

1.8 Esse sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

1.9 Il seggio elettorale coinciderà con quello costituito per le elezioni del Consiglio dell'Ordine. In caso di elezioni straordinarie, il seggio elettorale sarà composto

con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dalla L. 113/2019.

- 1.10** Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del COA. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi- arrotondato per difetto- di quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.
- 1.11** Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.
- 1.12** Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun/a Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

2. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i designate/i procedono all'auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dello Statuto

3. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Entrata in vigore

Il presente regolamento è allegato allo Statuto del Comitato ed entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4°c. L. 247/2012. e copia dello stesso verrà pubblicata sul sito istituzionale.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 12.12.2022.

La Consigliera Segretario

La Presidente